

Tribunale di Perugia
Sez. lavoro, 22febbraio 2011

SENTENZA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

In questa sede non interessa tanto accertare se l'attività del datore di lavoro sia stata - con riferimento all'esclusione della La. dalle procedure per cui è causa - legittima o meno, quanto piuttosto se sussistano i fatti costitutivi del diritto vantato dalla lavoratrice. Infatti, quand'anche - per ipotesi - il provvedimento di esclusione della ricorrente fosse illegittimo in relazione a tutti i profili denunciati da costei, il ricorso andrebbe comunque respinto se l'attrice non dimostrasse la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato.

Non sono dunque rilevanti - e non abbisognano pertanto di esame - le questioni sollevate dalla ricorrente e relative agli asseriti vizi del provvedimento di esclusione e del relativo procedimento.

Resta il tema dei requisiti per l'ammissione alle procedure, tema che si articola in due questioni: se fosse consentito all'Amministrazione prevedere dei requisiti di ammissione e (per l'eventualità che una simile previsione fosse consentita) se la ricorrente possedesse o meno tali requisiti. La relativa trattazione deve ovviamente iniziare con il primo dei due problemi accennati, perché logicamente precedente all'altro. Le due procedure di selezione sono state indette con decreti, che fra l'altro prevedevano determinati requisiti di ammissione (art. 2), i titoli valutabili (art. 4) e la formazione di graduatorie intermedie sulla base dei titoli (art. 5).

La ricorrente ritiene illegittima la previsione della formazione di graduatorie intermedie, poiché sul punto i due decreti sarebbero in contrasto con il CCNL, laddove questo stabilisce che il passaggio di posizione all'interno delle aree deve avvenire mediante percorsi di qualificazione con esame finale, solo al termine del quale va formata la graduatoria.

La doglianza è irrilevante. La. non lamenta infatti un'errata collocazione in graduatoria finale, in ipotesi influenzata dalla sua collocazione nella graduatoria intermedia, ma la mancata ammissione al percorso formativo. Le questioni attinenti la graduatoria non toccano dunque minimamente l'attrice, almeno sino a quando ella non dimostri di aver diritto all'ammissione.

Sostiene inoltre la ricorrente che limitare l'accesso al percorso formativo ad un ristretto numero di partecipanti eluderebbe le finalità poste a base del sistema di riqualificazione del personale, e cioè la funzione selettiva e quelle formative e di aggiornamento; il CCNL mirerebbe inoltre alla riqualificazione di tutto il personale, sicché "a tutti deve essere aperta la partecipazione ai percorsi formativi e che se v'è la possibilità di assegnare dei posti di lavoro, la proficua presenza degli verosimili lapsus calami; probabilmente: partecipazione agli stessi deve essere l'elemento determinante per la loro attribuzione...". Sul primo punto le opinioni espresse al riguardo dalla ricorrente non attengono al giuridicamente rilevante, mancando disposizioni (di legge o contrattuali) che impongano di offrire a tutto il personale, indipendentemente dal grado di istruzione, dall'esperienza e dall'anzianità di servizio, la possibilità di accedere alle procedure selettive per il

passaggio a qualunque posizione economica superiore. Il secondo punto (ossia se, nel conferimento della posizione superiore, debbano "pesare" di più i risultati conseguiti nel percorso di riqualificazione ovvero i titoli in possesso del candidato) attiene agli esiti della procedura selettiva e può quindi interessare soltanto coloro che, avendo partecipato al corso di qualificazione, si contendono i posti disponibili; la questione è invece estranea agli interessi della ricorrente, come già si è rilevato sopra a proposito delle graduatorie intermedie.

I due decreti dei quali s'è detto prevedevano una serie di requisiti necessari per l'ammissione alle procedure selettive per cui è causa. Fra tali requisiti erano compresi i seguenti (uguali per le due procedure): a) possesso della laurea in storia e conservazione dei beni culturali, ovvero b) diploma rilasciato da uno degli istituti di alta formazione e di studio di cui all'*art. 9 del D.Lgs. n. 368/98*, ovvero c) diploma di istituto secondario di secondo grado integrato da un attestato di qualificazione professionale nel settore del restauro, ovvero d) diploma di scuola secondaria superiore ed esperienza professionale di otto anni nella posizione economica C1.

Prima di esaminare le risultanze processuali relative ai titoli in possesso della La. e da lei comunicati all'Amministrazione, va evidenziato che i requisiti di cui si discute integrano fatti costitutivi del diritto all'ammissione, sicché è questo il punto centrale della controversia: solo se l'attrice (che è gravata del relativo onere probatorio) disponga di tali requisiti sussiste il suo diritto all'ammissione.

Ciò premesso, è incontrovertibile che la ricorrente non è in possesso della laurea richiesta, né di diploma rilasciato da un istituto di alta formazione e di studio, né di un'anzianità di otto anni nella posizione economica C1. Ella dispone però di diploma di istruzione secondaria superiore ed ha frequentato: un corso di 60 ore su formulazione, valutazione e monitoraggio di piani e progetti per i fondi strutturali europei; un corso di 50 ore in tecnica esecutiva e restauro conservativo ed estetico di dipinti murali; un corso di 5 ore in materia di tutela e valorizzazione di strumenti musicali antichi; uno stage formativo di un giorno in materia di metodologie per la diagnostica e la conservazione di opere d'arte; un corso di 5 giorni in tecniche di scavo ed esplorazioni sul terreno. All'odierna udienza la ricorrente difesa ha inoltre evidenziato il rilievo della preparazione della lavoratrice in una determinata materia (restauro di antichi strumenti musicali ed in particolare di organi). Si tratta, però, di questione di fatto nuova ed in quanto tale non suscettibile di esame.

Ricordato che l'ammissione ai percorsi di qualificazione era consentita anche ai lavoratori in possesso sia di diploma di scuola secondaria superiore sia di attestato di qualificazione professionale nel settore del restauro ed essendo fuori discussione il fatto che La. disponga del diploma richiesto, occorre stabilire se gli attestati di partecipazione ai corsi di cui s'è detto costituiscano, singolarmente o congiuntamente, attestati di qualificazione professionale nel settore del restauro.

Sul punto l'attrice (cui spettavano i relativi oneri di deduzione e di prova) non si è soffermata in ricorso, mentre in successiva nota difensiva si è limitata ad affermare che ella avrebbe maturato e dimostrato, sulla base dei titoli già menzionati, una qualifica professionale sia nella teoria che nella conoscenza delle metodiche pratico - applicative del restauro.

In realtà gli attestati di cui la lavoratrice era in possesso non documentano una sufficiente qualificazione professionale. Per render conto di tale conclusione occorre sottolineare che tanto la posizione C2 quanto quella C3 postulano una professionalità di una certa consistenza, la posizione C2 costituendo titolo per dirigere e coordinare unità

organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non sia riservata ai dirigenti, mentre la posizione C3 comporta la possibilità di assumere temporaneamente funzioni dirigenziali (cfr. declaratorie in atti). È pertanto naturale che l'accesso a tali posizioni sia riservato al personale che possa dimostrare una simile professionalità.

In questo quadro, l'Amministrazione ha ritenuto che i candidati alle procedure selettive per il passaggio alle posizioni C2 e C3 dovessero essere in possesso o di una elevata preparazione teorica (laurea ovvero diploma rilasciato da istituti di alta formazione) o di un'esperienza sul campo protrattasi per un lungo periodo (otto anni nella posizione economica C1) o, ancora, di una qualificazione professionale, idoneamente attestata, nel settore del restauro. È chiaro che, nella prospettiva dell'Amministrazione, la preparazione assicurata nell'uno o negli altri di questi modi era ritenuta - e non poteva essere altrimenti - equivalente. Di conseguenza, se la qualificazione professionale doveva essere equivalente, nella sostanza, ad una laurea in storia e conservazione dei beni culturali, ovvero ad un diploma rilasciato da un istituto di alta formazione, o ancora ad otto anni di anzianità nella posizione C1, deve necessariamente concludersi che quella qualificazione, per essere rilevante ai fini in questione, non poteva che derivare da studi, o da preparazione pratica, di elevato livello e di adeguata consistenza temporale.

Tutto ciò premesso, non sembra possa ritenersi che i corsi frequentati dalla ricorrente, e di cui sopra s'è detto, possano considerarsi equipollenti alla laurea o agli altri titoli già menzionati: la preparazione assicurata da quei corsi non appare infatti equiparabile a quella ottenuta tramite gli altri titoli già citati, se non altro in ragione della loro durata. Nulla si può invece dire per quanto concerne il livello qualitativo dei predetti corsi, ma va notato che spettava all'attrice dedurre e, se del caso, dimostrare la qualità dei corsi, anche in relazione ad eventuali particolari competenze dei soggetti che quei corsi avevano tenuto; sul punto non è stato però tempestivamente dedotto alcunché (l'argomento è stato affrontato solo in sede di memoria conclusiva, ossia quando la parte era già decaduta dalla possibilità di dedurre nuove questioni di fatto).

In conclusione, non risulta che l'attrice avesse i titoli necessari per l'ammissione alle procedure selettive in questione, sicché il ricorso va respinto. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Perugia, il 21 febbraio 2011.

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2011.